

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE

N. 3249 DEL 13 LUGLIO 2001

Norme per l'accelerazione della spesa per la realizzazione d'interventi di programma nel campo della difesa del suolo. Revoca Delibere di G.R. nn.6517/99 e 4891/2000. – Con allegati

PREMESSO che la Giunta Regionale con delibera di n. 6517 del 19 ottobre 1999 e successiva n. 4891 del 18.10.2000 ha impartito le procedure da seguire da parte degli Enti attuatori degli interventi in materia di difesa del suolo con particolare riferimento ai programmi di finanziamento di cui alle leggi 183/1989 e 267/1998.

Che essendo in atto una profonda trasformazione per quanto attiene la disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative della Regione ed essendo entrato in vigore il regolamento di attuazione dei LL.PP. n. 554/1999, le suindicate delibere risultano oramai superate per cui si ritiene necessario introdurre, elementi di semplificazione dei procedimenti tecnico-amministrativi necessari per l'utilizzo delle risorse rese disponibili per la realizzazione di opere per l'eliminazione o mitigazione del rischio, nonché di rendere celere la spesa, anche in riferimento ad eventuali possibilità di cofinanziamenti da parte della UE.

Che, è stato elaborato un quadro procedurale teso a riordinare, delineare e rideterminare le modalità di utilizzo dei finanziamenti e la realizzazione, da parte dei soggetti attuatori, degli interventi rientranti nella materia della difesa del suolo.

Tutto ciò premesso, propone e la Giunta in conformità a voto unanime.

DELIBERA

Per le motivazioni di cui alle premesse che si intendono qui integralmente riportate:

Di revocare le delibere di giunta Regionale nn. 6517 del 19.10.1999 e 4891 del 18.10.2000 riguardanti le norme d'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo.

DI approvare le seguenti norme per l'accelerazione della spesa per la realizzazione d'interventi nel campo della difesa del suolo che devono essere osservate da tutti i soggetti destinatari di finanziamenti ed attori (SA) di interventi rientranti nella sfera della competenza del Settore regionale alla difesa del suolo (SRDS), ad esclusione degli interventi urgenti o di somma urgenza di cui agli artt.146 e 147 del DPR.554/1999.

Art. 1 Presa d'atto e nomina dei responsabili

Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del SRDS dell'avvenuto finanziamento, il SA deve far pervenire al predetto SRDS:

- L'atto di nomina del Responsabile del procedimento (RUP) di cui all'art.7 della 109/94.

Art.2 Autonomia - Termine di apertura dei cantieri

Il SA, avvalendosi della propria autonomia e responsabilità derivante dalle leggi in materia dovrà provvedere:

- ad adottare tutti quei provvedimenti necessari all'attuazione dell'opera ivi compresi quelli necessari a rimuovere eventuali ostacoli connessi alla realizzazione dell'intervento;
- all'apertura dei cantieri entro il termine massimo di 180 giorni a partire dalla comunicazione del SRDS di cui all'art.1.

Stante il carattere urgente dell'intervento atto a rimuovere il rischio accertato, superato il termine di cui sopra, su proposta del Nucleo Regionale di monitoraggio e valutazione della spesa (NMVS) e previo verifica da parte dello stesso, si procederà alla surroga del SA con la nomina di un commissario ad acta e trascorsi inutilmente ulteriori 180 giorni a partire dalla nomina del commissario ad acta, alla revoca integrale del finanziamento con gli eventuali oneri sostenuti a carico del SA.

La Regione resta, in ogni caso, estranea e sollevata da qualsiasi vertenza o responsabilità connessa o derivante dalla revoca e/o dalla mancata realizzazione dell'intervento.

Art. 3 Realizzazione delle opere

Per l'utilizzo del finanziamento e la realizzazione dell'opera il SA è tenuto all'obbligo del rispetto di tutta la normativa vigente in materia di progettazione, affidamenti, esecuzione, varianti, collaudi e quanto altro previsto dalla vigente normativa in materia di LL.PP. nonché in materia di sicurezza, di antimafia, di appalti, di assicurazione e previdenza, di esercizio professionale, etc.

Art. 4 Importo progettuale – Oneri ammissibili

L'importo progettuale non può superare quello del finanziamento e in ogni caso la disponibilità economica accertata e comunicata.

Nell'importo progettuale devono ritenersi inclusi tutti gli oneri afferenti l'attuazione dell'opera: dalla progettazione, all'esecuzione fino al collaudo.

Fermo restando l'importo del finanziamento, al SA sarà riconosciuto:

- un contributo forfetario pari al 10% del finanziamento, IVA esclusa, per le spese generali, tecniche ed i rimborsi spese per le attività del NMVS presso il SA, ad esclusione delle attività di collaudo affidate con le modalità di cui all'art.188 commi 8 ed 11 del DPR 544/1999;
- un contributo forfetario non eccedente il 4% dell'importo dei lavori posto a base di gara per le spese necessarie alle attività geologico-tecniche strettamente connesse all'opera da realizzare.

Il finanziamento ha carattere di contributo e quindi restano a carico del SA tutte le spese eccedenti le suindicate aliquote nonché gli oneri e/o obblighi derivanti dai rapporti intrattenuti con i soggetti coinvolti nell'esecuzione dell'opera (impresa, professionisti, soggetti terzi, etc.), e qualsiasi ulteriore ed eventuale onere ivi compresi quelli derivanti da eventuali ritardi nel trasferimento del finanziamento e più in generale tutti gli oneri o fabbisogni finanziari eccedenti l'importo progettuale riconosciuto dalla Regione.

Art. 5 Trasferimento del finanziamento

Alla erogazione del finanziamento, si provvederà, compatibilmente con la situazione di cassa regionale relativa allo specifico canale di finanziamento, con le seguenti modalità:

- 10% del finanziamento a seguito dell'affidamento delle progettazioni e qualora necessari, delle indagini geologico tecniche, e previo verifica da parte del NMVS della compatibilità con i termini di cui all'art.2;
- 40% del finanziamento a seguito di verbale di accertamento da parte del NMVS del concreto inizio dei lavori e previa presentazione al SRDS degli atti di approvazione del progetto e del quadro economico rimodulato a seguito dell'appalto redatto con le modalità di cui all'art.4 e la comunicazione dell'inizio dei lavori;
- 40% del finanziamento qualora sia stato raggiunto un avanzamento della spesa pari almeno al 35% dichiarato dal RUP con le schede di cui al successivo art.6 ed accertato dal NMVS con apposito verbale;
- 10% residuo previa presentazione della rendicontazione di cui al successivo art.7 ed a seguito di accertamento da parte del NMVS, dell'ultimazione dei lavori, dell'emissione

del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e la presentazione della polizza di cui all'art.104 del DPR 554/1999, qualora ne ricorrano le condizioni.

Art. 6 Obbligo d'informazione

Il RUP è tenuto ai seguenti obblighi nei confronti del SRDS:

- effettuare le comunicazioni e la trasmissione al SRDS della documentazione di cui ai precedenti articoli;
- compilare, aggiornare e trasmettere al SRDS, trimestralmente, salvo nei casi di cui al precedente art.5, la scheda di monitoraggio (allegato n.1) sia in forma cartacea che informatica tenendone disponibile una copia per le verifiche del NMVS;
- consentire l'accesso del NMVS agli uffici, agli atti ed ai cantieri;
- trasmettere entro il 30 dicembre di ciascun anno al SRDS ed a competente Ministero le informazioni generali riguardanti l'opera, redigendo l'apposito modello unificato appositamente predisposto dal Ministero dei LL.PP. (allegato 2).

In caso di inadempienze, previo accertamenti del NVMS, il SRDS procederà a adottare i provvedimenti consequenziali e se del caso alla sospensione del finanziamento.

Art. 7 - Rendicontazione

A conclusione dell'intervento il SA è tenuto a trasmettere al SRDS duplice copia originale o conforme della sottoelencata documentazione:

- rendicontazione della spesa per ogni titolo del quadro economico finale approvato;
- atto di approvazione della rendicontazione di cui al precedente punto;
- certificazione da parte del RUP che gli obiettivi previsti dal finanziamento sono stati tutti concretamente raggiunti.

Art. 8 – Economie

Le economie progettuali, accantonate nell'apposita voce a seguito della rideterminazione del quadro economico, qualora non sussista apposito vincolo d'inutilizzabilità, possono essere destinate, previo parere del NMVS e successiva autorizzazione del SRDS, alla copertura delle spese per varianti, qualora ammissibili, e/o alla realizzazione di opere aggiuntive qualora queste ultime facciano parte di un progetto generale già munito delle relative approvazioni e pareri.

Nel caso di opere ex novo, il SA dovrà adottare le relative procedure di accesso ai finanziamenti.

Art. 9 – Applicabilità

Le suddette norme entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURC e sono applicabili a tutti i SA ad esclusione di quelli cui è stata già erogata la seconda rata del finanziamento prevista con le modalità di cui alla delibera di G.R. n. 2656/1997.

DI istituire presso il SRDS, ai fini della verifica dell'attuazione dei programmi d'investimento nel campo della difesa del suolo affidati nell'esecuzione agli Enti territorialmente competenti, (soggetti attuatori SA) un Nucleo per il Monitoraggio e Verifica della Spesa (NMVS).

Al NVMS sono assegnati i seguenti compiti:

- la verifica della congruenza dei progetti finanziati con gli obiettivi e gli indirizzi programmatici della Regione;
- l'attività di coordinamento, tra i SA e gli uffici regionali addetti alla programmazione

- (URP) ed all'attuazione degli interventi programmati (URA);
- il coordinamento delle procedure deliberate dalla Giunta per l'accelerazione della spesa e la verifica dell'applicazione di dette procedure da parte dei SA;
 - l'espletamento delle funzioni di verifica e controllo volte ad accertare la correttezza tecnico-amministrativa degli interventi finanziati, l'apertura dei cantieri, l'adeguata utilizzazione delle risorse, l'andamento generale dei lavori, lo stato di attuazione ed ogni altra utile rilevazione;
 - verifica dell'andamento della spesa anche al fine di consentire l'accesso ai fondi comunitari;
 - ammissibilità dell'utilizzo delle economie;
 - la raccolta ed elaborazione dei dati progettuali mediante schede ed utilizzo di strumenti informatici per il monitoraggio dei risultati raggiunti e la verifica del grado di soddisfacimento degli obiettivi preposti;
 - trasmettere al competente ministero la relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi finanziati.

Per l'espletamento dei compiti di cui sopra, il NMVS acquisisce le informazioni necessarie attraverso atti ed accertamenti anche presso gli uffici e nei luoghi di esecuzione delle opere.

I SA sono tenuti a fornire al NMVS tutte le informazioni richieste fermo restando il disposto di cui all'art.22 della lg.109/94.

L'omissione delle comunicazioni e dei dati richiesti, le gravi carenze nelle realizzazioni e qualsiasi azione od omissione volta ad ostacolare o influenzare l'espletamento dei compiti istituzionali del NVMS possono comportare la revoca dei finanziamenti disposti.

Alla spesa per il funzionamento del NVMS la regione farà fronte nell'ambito degli stanziamenti ordinari di bilancio:

Per gli accertamenti che il NVMS attuerà presso i SA, sarà riconosciuto un compenso per "rimborso spese" determinato con le modalità di cui all'art.21 comma 3 della legge regionale n. 21 del 14.06.1993. Alla relativa liquidazione, nella misura massima dello 0.5% del finanziamento, provvederà la stessa amministrazione regionale con atto monocratico Dirigenziale imputandone la spesa sullo stesso capitolo del finanziamento ed il relativo onere prelevato dalle spese generali del progetto.

Gli esiti degli accertamenti effettuati dai soggetti addetti alle attività presso i SA devono essere comunicati al URA entro e non oltre il termine massimo di 10 gg dalla verifica.

Alla individuazione dell'ufficio, e dei profili dei componenti del NMVS, aventi specifica competenza in materia di LL.PP. con particolare riferimento alla difesa del suolo, si procederà attraverso apposito Decreto Dirigenziale.

Di inviare, per gli adempimenti conseguenziali, il presente atto al Settore Difesa del Suolo.

Il presente provvedimento non rientra tra le attività soggette al controllo previste dall'art.17 comma 31 e 32 della lg.127/97.

Il Segretario
Di Giacomo

Il Presidente
Bassolino